



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**LICEO SCIENTIFICO STATALE "TULLIO LEVI CIVITA"**  
Via Torre Annunziata, 11-13 - 00177 Roma ☎ 06121122455 / 06121122455- fax 066763816  
Posta Elettronica Certificata: [RMPS450002@pec.istruzione.it](mailto:RMPS450002@pec.istruzione.it)  
con sede associata LICEO SCIENTIFICO STATALE "UMBERTO I - Sezione ospedaliera"  
Università di Roma "La Sapienza" - Azienda policlinico "Umberto I"

## Regolamento dell'Organo di Garanzia

### ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso il Liceo Scientifico Statale "Tullio Lvi Civita" di Roma, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.) (Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0; D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
  - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

### ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L' Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di Istituto su proposta delle varie componenti, per ognuno di essi viene anche indicato un membro supplente:

○ UN rappresentante degli studenti ○ UN rappresentante dei docenti ○ UN rappresentante dei genitori ° IL Presidente

2. I membri dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno rispetto alla componente studenti. Fino alla designazione di nuovo membro, resta in carica il membro uscente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

3. Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico.

4. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.

5. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente indicato

6. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti su designazione del Presidente.

#### ART.3 INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI

1. I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.

2. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

3. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti designati, il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.

#### ART. 4 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in presenza dei quattro membri.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche il giorno prima.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso che non sia per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere assunte mediante votazione senza possibilità di astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, modifiche al regolamento
7. Reclami e ricorsi sono disciplinati dall'art. 5 e dall'art.6

#### ART. 5 - RECLAMI PER INFRAZIONI DELLE NORME CONTENUTE NELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'infrazione delle norme contenute nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse
2. L'O.G. riceve segnalazioni da chiunque vi abbia interesse su istanza dei coordinatori di casse, dei rappresentanti dei genitori e dei rappresentanti degli studenti
3. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

#### ART. 6 - RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si stende memoria dei fatti e si esprimono le proprie richieste. Non è prevista audizione sui fatti.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, pena irricevibilità.
3. E' ammesso presentare memorie integrative entro il giorno precedente la seduta dell'organo. Ricevuto il ricorso, il Presidente incarica dell'istruttoria un membro dell'organo, il quale procede alla raccolta dei materiali.
4. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
5. La deliberazione dell'O.G. viene pubblicata all'albo dell'istituto e comunicata alla famiglia mediante raccomandata a mano.